

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 16 dicembre 2004, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 2004, N. 277

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Ente Ordine Mauriziano di Torino*). – 1. L'Ente Ordine Mauriziano di Torino, ente ospedaliero di seguito denominato "Ente", è costituito dai presidi ospedalieri Umberto I di Torino e Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo (Torino).

2. L'Ente continua a svolgere la propria attività secondo le vigenti disposizioni previste dallo statuto e dalla legge 5 novembre 1962, n. 1596, fino alla data di entrata in vigore della legge regionale con la quale la regione Piemonte ne disciplinerà, nel rispetto della previsione costituzionale, la natura giuridica e l'inserimento nell'ordinamento giuridico sanitario della regione».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole: «Fondazione Mauriziana» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Ordine Mauriziano»;

al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sulla cui gestione vigila un comitato costituito da cinque membri di cui: uno nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente del comitato; uno nominato dal Ministro dell'interno; uno nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali; uno nominato dalla regione Piemonte; uno nominato dall'Ordinario diocesano di Torino. Gli eventuali oneri per il funzionamento di detto comitato sono a carico della gestione dell'Ente Ordine Mauriziano. Il comitato presenta una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri che provvede alla trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari».

al comma 4, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Fondazione, mediante il conferimento in godimento dei beni indicati nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, partecipa all'atto costitutivo e approva lo statuto di altra istituenda fondazione, cui partecipano, altresì, il Ministero per i beni e le attività culturali, la regione Piemonte, nonché altri enti pubblici territoriali o altri soggetti pubblici e privati interessati, che avrà lo scopo di provvedere alla conservazione, alla manutenzione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio culturale di pertinenza sabauda esistente nella regione Piemonte.»;

al comma 6, le parole: «approvato con» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Ai sensi dell'articolo 831 del codice civile, per l'Abbazia di Staffarda viene mantenuto l'uso sacro della stessa senza incompatibilità con la destinazione culturale del bene medesimo.»;

al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Costituzione della Fondazione Ordine Mauriziano)».

All'articolo 3, al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario dell'Ente presenta al comitato di cui all'articolo 2, comma 2, una dettagliata relazione sulle attività svolte. Dopo l'approvazione dello statuto della Fondazione, la suddetta relazione deve essere presentata dagli organi statuari al Parlamento, con cadenza annuale».

Nella tabella A allegata, al numero 3), dopo la parola: «cistercense» è inserita la seguente: «antoniano»;